PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

2005/0124(CNS)

11.5.2006

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
(COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

Relatore per parere (*): Cem Özdemir

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – Articolo 47 del regolamento

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è sempre stato uno strenuo difensore dei diritti umani e dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nel mondo. Per tale motivo la creazione da parte dell'Unione europea dell'Agenzia proposta corrisponde ad un atto lungamente atteso. Istituendo tale Agenzia, in effetti, l'Unione europea dimostra la sua capacità di garantire il rispetto dei diritti umani nelle sue politiche. Per quanto riguarda il suo mandato (articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali), l'Agenzia dovrebbe puntare a coordinare le sue azioni e a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa onde evitare qualsiasi duplicazione. Infatti, essa dovrebbe tenere debitamente conto delle informazioni, delle analisi e del lavoro del Consiglio d'Europa e, in particolare, dei suoi meccanismi di controllo in materia di diritti umani, per evitare di creare linee divisorie e doppie norme che rischierebbero di indebolire la protezione complessiva dei diritti umani in Europa.

Il ruolo primario dell'Agenzia consiste nel fornire assistenza alle istituzioni dell'Unione europea e ai suoi Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, affinché essi assolvano ai loro doveri, sulla base del diritto dell'Unione europea e del diritto comunitario, per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali nello sviluppo delle loro politiche. A tale riguardo, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma del diritto europeo e internazionale, siano ritenuti potenzialmente responsabili di atti in violazione dei diritti umani in paesi terzi e che pertanto l'Agenzia abbia il mandato di rivedere le politiche che potrebbero condurre ad una tale responsabilità. In questa sua funzione, l'Agenzia potrebbe agire come un sistema di "allarme rapido" in relazione alle violazioni dei diritti umani nei paesi terzi.

Il ruolo complementare dell'Agenzia è quello di assistere l'Unione europea nell'applicazione delle sue politiche esterne, qualora queste richiedano una valutazione della situazione in un paese terzo per quanto riguarda i diritti umani (articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione europea). Essa è inoltre aperta ad una partecipazione attiva dei paesi identificati dal Consiglio europeo come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione, secondo quanto proposto dalla Commissione europea nella sua proposta (articolo 27). Questa è la lezione che si può ricavare dai passati allargamenti, che contribuirà ad agevolare la futura integrazione dei paesi candidati nell'Unione europea. Inoltre, un ruolo simile per l'Agenzia scaturisce dagli accordi conclusi dall'Unione europea con i paesi terzi (articolo 3, paragrafo 4, della proposta della Commissione europea), in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato, compresa una clausola di condizionalità relativa al rispetto dei diritti umani, vale a dire una clausola che va applicata reciprocamente.

Il Parlamento europeo, in quanto istituzione eletta direttamente dal popolo e, insieme al Consiglio, responsabile del controllo politico delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, deve essere in grado di fare appello ai servizi e alla consulenza dell'Agenzia per una valutazione ben fondata.

Le questioni del rafforzamento dell'indipendenza dell'Agenzia e della responsabilità di quest'ultima nei confronti delle Istituzioni europee dovrebbero essere esaminate in collaborazione con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, ***e*** dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riafferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea, ***in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da tutti gli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,*** dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Emendamento 2 Considerando 16	
(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive	(16) L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa ***evitando di cadere in uno stato di dipendenza o interdipendenza da esso***. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.	indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.

Motivazione

La collaborazione non limita la capacità dell'Agenzia di decidere autonomamente in base a posizioni proprie.

Emendamento 3
Considerando 18

(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.	(18) Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ***nonché di partecipare alla nomina del direttore dell'Agenzia e di prorogarne il mandato***.

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la sua funzione di controllo anche relativamente alla gestione dell'Agenzia.

Emendamento 4
Considerando 26 bis

	(26 bis) Il Parlamento europeo riconosce e ribadisce l'importanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti gli accordi conclusi dall'Unione europea con paesi terzi e riconosce che la Commissione dovrebbe valutare attivamente il rispetto di tali obblighi fondamentali.

Emendamento 5
Articolo 2

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario	L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della Comunità e dei suoi Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario

assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.	assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. ***Pur essendo il successore legale dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, l'Agenzia sviluppa metodologie, procedure e processi decisionali propri e, nelle sue attività, si ispira al principio di oggettività scientifica.***

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.	2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, ***e nell'articolo 11*** del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000***, con il dovuto rispetto delle norme internazionali esistenti in materia di diritti umani quali, ad esempio, quelle contenute nella Convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nei suoi protocolli, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in tutti gli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani.***

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali ***nell'***Unione europea ***e nei*** suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.	3. Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali ***e l'impatto su di essi delle attività dell'***Unione europea***, dei*** suoi Stati membri ***e dei paesi candidati*** quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 4

4. ***Fermo restando il disposto dell'articolo 27,*** l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi ***con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato***.	4. L'Agenzia fornisce, a richiesta ***del Parlamento europeo,*** della Commissione ***o del Consiglio***, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi***, nella misura in cui ciò riguarda una dimensione esterna dell'applicazione del diritto comunitario o di una politica interna, fermo testando il disposto dell'articolo 9. Tale compito non deve pregiudicare l'obiettivo primario dell'attività dell'Agenzia, vale a dire gli Stati membri***.

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Al più tardi due anni dopo la nomina del suo primo consiglio di amministrazione, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio una valutazione approfondita del proprio mandato quale definito nel presente articolo, in base alle proprie capacità finanziarie e amministrative, includendo, se del caso, eventuali proposte di modifica.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***conclusioni*** e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;	d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ***raccomandazioni*** e pareri su questioni di ordine generale ***e su accordi internazionali***, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;

Motivazione

Affinché l'Agenzia fornisca realmente un valore aggiunto, è importante che essa possa formulare raccomandazioni, anche su accordi internazionali.

Emendamento 11
Articolo 9

L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende ***l'obbligo del*** Consiglio d'Europa di designare ***una personalità indipendente*** come ***membro*** del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.	L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo ***bilaterale*** con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende ***tra l'altro:***
	a) la possibilità per il Consiglio d'Europa di designare ***i suoi rappresentanti o il suo Commissario per i diritti umani*** come ***membri*** del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11***;***
	b) la cooperazione rafforzata tra l'Agenzia e gli organi competenti del Consiglio d'Europa in relazione ai paesi terzi membri del Consiglio d'Europa.

Emendamento 12
Articolo 9 bis (nuovo)

	Articolo 9 bis
	Cooperazione con le Nazioni Unite
	L'Agenzia tiene conto, nell'esercizio delle sue attività, degli organi competenti delle Nazioni Unite, tra cui l'Alto Commissario per i diritti umani, con i quali può stipulare accordi di cooperazione.

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe coordinare le sue attività con quelle degli organi competenti delle Nazioni Unite.

Emendamento 13
Articolo 9 ter (nuovo)

	Articolo 9 ter
	Cooperazione con le ONG per i diritti umani
	Nell'esercizio delle sue attività l'Agenzia collabora con ONG riconosciute che operano nel campo dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda le denunce e le relazioni, presentate regolarmente da tali organizzazioni, sulle violazioni dei diritti umani nell'Unione europea e in paesi terzi.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 6

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare ***solo*** alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere ***a)*** e ***b)***.	6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può ***non*** partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere ***c), d), e), f), h), i)*** e ***j)***.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è quello di assegnare alla persona nominata dal Consiglio d'Europa un voto in materie quali l'adozione delle conclusioni e dei pareri su argomenti generali nonché sulle procedure, contribuendo in tal modo a rafforzare la coerenza e la complementarità con le norme e le attività del Consiglio d'Europa.

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, dalla persona nominata dal Consiglio d'Europa per il consiglio di amministrazione*** e da due rappresentanti della Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento persegue lo stesso obiettivo degli emendamenti 5, 6 e 7.

Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 1

1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.	1. L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. ***Il Parlamento europeo respinge o approva la nomina del direttore.***

Emendamento 17
Articolo 13, paragrafo 2

2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle	2. Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.

necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.	***Un'eventuale proroga del mandato del direttore è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo.***

Motivazione

È opportuno che il Parlamento europeo svolga la sua funzione di controllo nel processo di proroga del mandato del direttore.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 5

5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione.	5. Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione ***o del Parlamento europeo***.

Emendamento 19
Articolo 14, paragrafo 6

6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***una volta*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.	6. Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce ***almeno due volte*** all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione, ***o ogniqualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei suoi componenti***. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dall'Agenzia e sono rese pubbliche.

Emendamento 20
Articolo 27, paragrafo 1

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.	1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione***, in qualità di osservatori,*** di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre nell'Agenzia potenziali nuovi Stati membri dell'Unione europea e ad associarli nelle sue attività prima dell'adesione, conformemente al suo obiettivo principale.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Riferimenti	COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 29.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Cem Özdemir 29.8.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	21.11.2005 4.1.2006 24.1.2006 **20.2.2006** 3.5.2006
Approvazione	3.5.2006
Esito della votazione finale	+: 38 –: 5 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Michl Ebner, Kinga Gál, Milan Horáček, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Tatjana Ždanoka
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	